



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 150 del 28/09/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2011, n. 1890

Cont. 1258/11/SH - Corte Costituzionale - Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri c/ Regione Puglia. Impugnazione per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 1, art. 5 e art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia del 20 giugno 2011, n. 11. Nomina de difensore.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue il V.P.Capone:

Con ricorso ex art.127, notificato alla Regione Puglia in data 10.08.2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t., ha proposto impugnativa per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, dell'art. 5 e dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia del 20 giugno 2011, n. 11, pubblicata nel B.U.R. Puglia del 20 giugno 2011, n. 96, recante "Gestione del servizio idrico integrato - Costituzione dell'Azienda Pubblica Regionale - Acquedotto Pugliese (AQP)" per violazione degli artt. 3, 51, 97, e 117, commi 1, 2,, lett.e) ed s), e 3, Cost.

Considerato l'interesse della Regione Puglia alla conferma della legittimità costituzionale della legge regionale innanzi richiamata, si ritiene di dover resistere dinanzi alla Corte Costituzionale e di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia il Prof. avv. Nicola Colaianni.

"Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia".

(valore della controversia: indeterminabile di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate; Settore di Spesa: Risorse Naturali.)

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. 28/2001

Per i compensi professionali, spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il V.Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V.Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di resistere al ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art.2, comma 1, dell'art.5 e dell'art.9, comma 1, della legge della Regione Puglia del 20 giugno 2011, n.11, pubblicata nel B.U.R. Puglia del 20 giugno 2011, n.96, recante "Gestione del servizio idrico integrato - Costituzione dell'Azienda Pubblica Regionale - Acquedotto Pugliese (AQP)".
- di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia il Prof.avv. Nicola Colaianni;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv.Loredana Capone
